

LE LEGGENDE DELLO SPORT ITALIANO

REGOLAMENTO

Art. 1: è costituito presso il CONI l'elenco de "Le Leggende dello Sport Italiano".

Art. 2: possono essere inclusi nell'elenco de "Le Leggende dello Sport Italiano" le atlete e gli atleti italiani di tutti i tempi appartenenti ad una FSN o al CIP che soddisfino i seguenti requisiti:

a) aver conseguito in carriera, individualmente o in squadra, almeno:

una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici (estivi o invernali) o Paralimpici, oppure la vittoria in un Campionato del Mondo;

b) aver contribuito a diffondere notevolmente la propria disciplina sportiva e/o aver determinato un considerevole impatto sulla vita sportiva e/o sociale del Paese;

c) aver cessato l'attività agonistica di alto livello da almeno dieci anni;

d) aver sempre tenuto un'irreprensibile condotta sportiva;

e) non aver mai ricevuto sanzioni per violazione delle norme antidoping.

Art. 3: il CONI, su proposta della Commissione Nazionale Atleti, include nell'elenco gli atleti e le atlete ritenuti meritevoli; ove esistano meriti specialissimi del candidato o candidata, in via eccezionale si potrà procedere all'inclusione anche in deroga ai requisiti a), b) e c) di cui all'art. 2, purché il candidato o candidata abbia terminato la carriera agonistica di alto livello.

Art. 4: l'elenco viene aggiornato all'inizio di ogni quadriennio olimpico, salvo diversa opportunità.